

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 123

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

COLUCCI

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 112, N. 1, 318 E 319 DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE PER ATTI D'UFFICIO E PER ATTI CONTRARI AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA ED AGGRAVATA); NONCHÉ PER I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1976, N. 31, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 APRILE 1976, N. 159, ED ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1976, N. 863 (VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

il 19 agosto 1982

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 9 agosto 1982

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Colucci Francesco per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 429/Pen/01/82 della Procura di Genova.

Il Ministro

DARIDA

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Genova, 9 luglio 1982

Presso l'ufficio istruzione del tribunale di Genova è in corso di istruzione formale il procedimento penale (n. 282/82 R.G.G.I. - giudice istruttore dr. Roberto Fucigna), contro Franchini Gaudenzio, Cristoforetti Giuseppe, Testoni Ivano, Maffina Abramo, Stupia Attilio, Denz Werner Josef, Birchmeier J., Sabbadini Dante, Giustozzi Renato, Spetrino Renato, Sapienza Carmelo e altri ignoti o in corso di identificazione, tutti imputati dei reati di cui agli articoli 416 del codice penale (associazione per delinquere) e 282

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri); allo stato, Franchini Gaudenzio, Giustozzi Renato, Spetrino Renato e Sabbadini Dante sono altresì imputati dei reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale (corruzione) e, in concorso con Nebbia Giuseppe, del reato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, e successive modificazioni (illegittima costituzione di disponibilità valutarie all'estero).

In tale procedimento sono emersi a carico del senatore Rodolfo Tambroni Armaroli e dell'onorevole Francesco Colucci elementi di prova che comportano l'esercizio di azione penale per i seguenti reati:

a) reato previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, 318 e 319 del codice penale, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ed in più di cinque persone, nelle rispettive qualità di pubblici ufficiali come parlamentari e, in tempi diversi, sottosegretari di Stato per le finanze, accordandosi con Franchini Gaudenzio, Giustozzi Renato, Spetrino Renato e Sabbadini Dante, accettavano la promessa di partecipazione agli utili realizzabili con la stipulazione di un contratto di fornitura di tabacchi lavorati esteri sequestrati e in disponibilità dell'amministrazione dei monopoli di Stato e ricevevano, unitamente a Giustozzi Renato e Spetrino Renato, la quota parte indivisa del profitto, pari a 250.000 dollari USA, realizzato dalla società Armodio s. a., attraverso l'acquisto e la cessione a terzi di chilogrammi 300.000 di tabacchi lavorati esteri, in esecuzione del contratto perfezionato con l'amministrazione dei monopoli in data 20 agosto 1980, per compiere:

— Tambroni Armaroli Rodolfo:

1) partecipando, in veste di presidente, alle deliberazioni in data 15 dicembre 1978 e 14 febbraio 1979 del consi-

glio di amministrazione dei monopoli di Stato, portanti: la prima, parere favorevole all'attuazione delle procedure di alienazione a trattativa privata dei tabacchi esteri sequestrati; la seconda, invito al presidente e al direttore generale dei monopoli ad adoperarsi per rimuovere le residue perplessità e provvedere al più presto ad esitare i generi di contrabbando;

2) informando Franchini Gaudenzio e Sabbadini Dante circa le perplessità emerse sul conto della società Gafra Anstalt in sede di consiglio di amministrazione dei monopoli e suggerendo la presentazione di altra domanda di acquisto a nome di altra società; con violazione del segreto d'ufficio a sensi dell'articolo 326 del codice penale;

3) intervenendo indebitamente nei confronti del dr. Sapienza Carmelo, direttore centrale dei monopoli di Stato, perché fornisse all'avvocato Sabbadini Dante, legale rappresentante della Gafra Anstalt e dell'Armodio s. a., informazioni e suggerimenti circa le modalità di presentazione delle domande di acquisto e perché fornisse collaborazione allo stesso avvocato Sabbadini per la formazione della bozza di offerta definitiva da parte della Armodio s. a. con indicazione dei prezzi differenziati per marca e qualità di sigarette e inoltre perché fornisse suggerimenti circa le modalità di conduzione della trattativa privata con il direttore dei monopoli, al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali; con abuso dei poteri di ufficio ai sensi dell'articolo 323 del codice penale;

4) influendo, comunque, indebitamente nell'iter burocratico conclusosi con la stipulazione del contratto 20 agosto 1980 e rafforzando l'intento criminoso di Colucci Francesco, Spetrino Renato e Sapienza Carmelo;

— Colucci Francesco:

1) esercitando pressioni nei confronti del gabinetto del ministro delle finan-

ze per un favorevole esame della pratica concernente la domanda di acquisto presentata dalla Armodio s. a. e sollecitazioni perché venisse ricevuto l'avvocato Sabbadini Dante, legale rappresentante della società, con abuso dei poteri d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

2) intervenendo indebitamente nei confronti del direttore Sapienza Carmelo perché fornisse informazioni e suggerimenti per la presentazione delle domande per conto delle società Gafra Anstalt e Armodio s. a. e perché fornisse collaborazione per la formazione della bozza definitiva di offerta da parte dell'Armodio s.a., con indicazione dei prezzi differenziati per marca e qualità di sigarette; con abuso dei poteri d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

3) presiedendo la riunione tenutasi l'8 ottobre 1981 con il direttore generale dei monopoli e l'avvocato Sabbadini Dante, legale rappresentante dell'Armodio s. a., nel corso della quale dava disposizioni perché la risoluzione del contratto venisse rinviata per consentire all'acquirente la produzione di ulteriore documentazione doganale;

4) influenzando, comunque, indebitamente sull'iter burocratico relativo alla stipulazione del contratto con l'Armodio s. a. ed all'esecuzione dello stesso sino alla risoluzione; con abuso dei poteri di ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

5) rafforzando l'intento criminoso di Tambroni Armaroli Rodolfo, Spetrino Renato e Sapienza Carmelo;

- atti di ufficio e atti contrari ai doveri di ufficio diretti a favorire la stipulazione del contratto 28 agosto 1980; con l'aggravante di cui al capoverso n. 1 dell'articolo 319 del codice penale; in Roma, dall'aprile 1978 al novembre 1981;

b) reato previsto e punito dagli articoli 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, e 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, perché, in concorso

tra loro e con più di tre persone, accordandosi con Franchini Gaudenzio, Giustozzi Renato, Spetrino Renato e con altri non residenti in Italia, costituivano fuori del territorio dello Stato disponibilità valutarie corrispondenti a parte dei profitti realizzati dalla società Armodio s. a. di Lugano con la vendita a terzi, perfezionatasi all'estero, di oltre 300.000 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri acquistati dall'amministrazione dei monopoli di Stato ed, in particolare, disponibilità ammontanti a 250.000 dollari USA accreditati da Sabbadini Dante e Franchini Gaudenzio sul conto corrente numero 724647 intestato a Giustozzi Renato sulla Società di banche svizzere di Lugano, quale quota indivisa dei profitti loro spettanti, unitamente a Giustozzi Renato e Spetrino Renato, per l'interessamento fornito per la stipulazione del contratto 20 agosto 1980 tra la società Armodio s. a. e l'amministrazione dei monopoli di Stato; disponibilità successivamente trasferite, con l'intervento fiduciario di Schmid Walter e Nebbia Giuseppe, presso altro istituto di credito svizzero e, quindi, fatte rientrare illecitamente in Italia, con consegna a Spetrino Renato; con le aggravanti di cui all'articolo 61, n. 2, del codice penale, per aver commesso il fatto al fine di realizzare il profitto del reato *sub a*; di cui all'articolo 61, n. 7, del codice penale, per aver cagionato un danno di rilevante gravità; di cui all'articolo 61, n. 9, del codice penale, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione svolta in qualità di parlamentari.

Accertato in Genova, il 18 maggio 1982.

* * *

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione questo ufficio chiede che venga concessa la prevista autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Francesco Colucci. Analoga richiesta è stata trasmessa contestualmente alla Presiden-

za del Senato nei confronti del senatore Rodolfo Tambroni Armaroli.

Si allegano copie degli atti processuali rilevanti e la relazione riassuntiva della attività processuale svolta sinora.

L'onorevole Colucci, informato in data 2 giugno 1982 dal giudice istruttore dottor Roberto Fucigna della facoltà con-

sentita dall'articolo 250 del codice di procedura penale, non ha ritenuto, a tutt'oggi, di avvalersene.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica*

Dr. GIANCARLO PELLEGRINO